

**Adorno Antonio**

**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]

**Inviato:** martedì 23 gennaio 2007 13.49

**A:** info@oasicana.it

**Oggetto:** Contro le interpretazioni equivoche delle unioni civili

*Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita*



Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

**Contro le interpretazioni equivoche delle unioni civili**

[a seguire il testo completo del manifesto del Forum](#)

Mobilizzazione in Italia promossa dal Forum delle Associazioni Familiari

ROMA, domenica, 21 gennaio 2007 ([ZENIT.org](http://ZENIT.org)).- Il Forum delle Associazioni Familiari ([www.forumfamiglie.org](http://www.forumfamiglie.org)) ha presentato sabato 20 gennaio a Roma un documento dal titolo "Si alla famiglia, la vera priorità sociale", in cui chiama alla mobilitazione l'intera società civile italiana per opporsi ad ogni ipotesi legislativa di una equiparazione delle unioni civili con la famiglia fondata sul matrimonio.

Il Forum, costituito da 41 associazioni che rappresentano oltre tre milioni di famiglie, intende informare capillarmente la società italiana in merito alle proposte legislative in tema di unioni di fatto, matrimoni gay, PACS e ribadire la centralità e importanza della famiglia naturale fondata sul matrimonio.

"Il nostro non è un documento del no, ma un documento del sì", ha precisato il prof. Giovanni Giacobbe, Presidente del Forum, aggiungendo "un sì alla promozione di una vera politica per la famiglia, la cui assenza purtroppo caratterizza il nostro Paese dal dopoguerra in poi".

Secondo Giacobbe, la mobilitazione non è espressione di una intolleranza dei cattolici, bensì "una integrale applicazione della Costituzione italiana".

Il Presidente del Forum ha spiegato che "l'impegno in difesa delle famiglie, in quanto nucleo portante di ogni società nasce da ragioni laiche", affermate dalla carta Costituzionale.

Il giurista, che è anche Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), sostiene che la formula usata per il riconoscimento dei diritti individuali delle persone che compongono le unioni rischia di "diventare equivoca" perché molte delle situazioni che si vorrebbero far passare come irrisolvibili, senza un cambiamento legislativo, "trovano già soluzione nel diritto privato".

A questo proposito il Presidente del Forum ha ricordato che la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio "è garantita sia della Costituzione che dal diritto di famiglia" e che circa il problema relativo al subentro nella locazione sarebbero "già state date risposte concrete".

In merito a questo aspetto delle unioni, il documento presentato dal Forum spiega che "altre esigenze di ordine patrimoniale e di natura strettamente privatistica possono trovare già oggi un rimedio giuridico nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti conviventi".

In questo contesto, Paola Soave, Vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, ha ribadito l'impegno nel sostenere la "soggettività sociale della famiglia" e la richiesta rivolta alle istituzioni di promuovere politiche che "sottolineino la differenza tra chi si impegna pubblicamente di fronte alla collettività a formare un nucleo familiare, e chi vuole che il proprio legame resti di natura privata".

Per questo motivo, ha spiegato la Vicepresidente del Forum, un "sì convinto alla famiglia" respinge "qualsiasi forma di equiparazione delle convivenze".

Giuseppe Barbato, altro Vicepresidente del Forum, ha illustrato il modo in cui la campagna di informazione si svilupperà, coinvolgendo tutte le associazioni e comitati regionali con iniziative capillari.

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di massa, Barbato ha confermato la disponibilità dei dirigenti del Forum ad accettare, interviste, confronti e dibattiti pubblici.

ZI07012111

[Ecco il testo completo del "manifesto"](#)

**SI' ALLA FAMIGLIA**

## La vera priorità sociale

CONTRIBUTO DEL FORUM AL DIBATTITO SUL RICONOSCIMENTO LEGALE  
DELLE UNIONI DI FATTO

### Riconoscere e sostenere l'identità della famiglia

Famiglia, nell'esperienza della vita d'ogni persona, è parola inconfondibile; l'essenza e l'origine stessa della famiglia è in quella "coniunctio" che esprime l'alleanza vitale di un uomo e di una donna che si fanno reciproco dono di vita e di destino, è quel "consortium" che fa della coppia coniugata la cellula primordiale della società, ordinata all'assolvimento di compiti sociali come la procreazione e l'educazione dei figli. La giurisprudenza ricorda che il matrimonio è ciò che fa pubblica la scelta sponsale e chiama su di sé la protezione del diritto nel mentre si sottomette alle sue regole.

Di fronte al diffondersi di unioni libere, etero ed omosessuali, come devono regolarsi il diritto e la società?

- il diritto deve essere capace di differenziare le forme di convivenza, saper cioè distinguere la diversa natura delle relazioni intime e primarie, se familiari in senso proprio oppure per pura analogia;
- il diritto non deve discriminare, ossia deve evitare che forme uguali vengano trattate in modo disuguale; ma qui si tratta di forme disuguali che non possono essere trattate in modo uguale.

Scopo della distinzione fra ciò che è famiglia e ciò che non lo è non è penalizzare i conviventi o negare i diritti umani della singola persona, ma promuovere le diverse qualità e potenzialità di umanizzazione contenute nelle diverse forme di relazioni umane, riconoscendo inoltre quelle relazioni che si assumono un impegno pubblico di responsabilità sociale, come i coniugi fanno nel matrimonio. La società deve quindi approfondire la distinzione fra le relazioni propriamente familiari e quelle non-familiari: le prime sono caratterizzate dalla capacità/possibilità di mantenere e rinegoziare i rapporti di scambio fra i sessi e fra le generazioni; le seconde sono tipiche di stili di vita caratterizzati da orientamenti all'individualizzazione e alla privatizzazione dei rapporti interpersonali, quale ambito primario di una vita affettiva solo metaforicamente familiare.

### **PERCHE' SI' ALLA FAMIGLIA**

La famiglia è il contesto relazionale insostituibile per soddisfare i bisogni naturali della persona umana, per promuovere o meno l'identità familiare e sociale dell'individuo; in questo la società gioca la sua stessa sopravvivenza, nel passaggio di generazione in generazione.

La famiglia è dunque, in questa costruzione dell'identità individuale e sociale della persona, un soggetto fondamentale, il fondamento stesso della società; per questo l'interesse pubblico deve investire l'atto che la genera "ufficialmente": cioè il matrimonio.

Con il matrimonio la scelta della coppia diventa pubblica e riceve la protezione del diritto, accettandone le regole; è la libera volontà manifestata dagli sposi a generare lo status giuridico coniugale, ma il matrimonio protegge questa scelta sotto l'ala di uno statuto giuridico disciplinato ad hoc. Così la società civile celebra la nascita di un suo nuovo soggetto sociale, che assume i diritti e i doveri inerenti, in reciprocità interna e nei rapporti esterni. Esso esprime l'esigenza della società di certezza nei rapporti giuridici, ma soprattutto, lungi dal costituire semplicemente un "affare privato", rappresenta una pubblica assunzione di responsabilità da parte dei coniugi verso la società, soprattutto in ordine alla generazione e all'educazione dei figli.

L'ipotesi di una famiglia non fondata sul matrimonio, ma su accordi più leggeri, costituisce quindi un oggettivo attacco alla rilevanza sociale del patto coniugale, alla sua capacità di assunzione di responsabilità verso il bene comune e verso la società nel suo complesso.

### **DISTINGUERE, NON DISCRIMINARE**

La "forza" di un legame, di una relazione tra persone, in ordine al bene comune, sta nella libertà della scelta e nel significato che gli si vuole attribuire. Il legame che liberamente si contrae con il matrimonio ha una sua qualità specifica e un suo specifico significato, non assimilabile ad altri tipi di legame. Altre forme di convivenza stretta fra persone, dove lo scopo è anche l'affetto e la cura mutua, ma non la relazione di piena reciprocità fra i sessi e le generazioni (che è precisamente il pattern che caratterizza la famiglia) esprimono una diversa natura e qualità del legame.

La convivenza non fondata sul matrimonio (unione di fatto o libera) non è quella cui il diritto rifiuta rilevanza, ma quella che rifiuta per propria decisione la rilevanza del diritto. Chi non si sposa non prende vincoli di fronte alla società, in faccia alla legge; i propositi e le promesse che il cittadino privatamente si

assume non lo obbligano, sono rimesse alla spontaneità, alla volontaria costanza, che potrebbe anche durare per sempre, ma come indefinita precarietà. La scelta della “unione libera” è che, giuridicamente, nessuno deve nulla a nessuno, e in ogni istante può dire basta.

La richiesta dei Pacs, o del riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, è l’immagine istituzionale di un “matrimonio leggero”, ritagliato a misura di chi vuole per sé certi diritti che competono alla famiglia, non assumendo i doveri che ne sono simmetrici.

### **SI’ A POLITICHE FAMILIARI**

Riconoscere la soggettività sociale della famiglia fondata sul matrimonio e le sue insostituibili funzioni di bene comune significa mettere in atto delle politiche di promozione della formazione di questo soggetto e delle sue funzioni irrinunciabili di procreazione, educazione e cura. La scelta di convivere senza passare dal matrimonio appare oggi – sulla base delle più aggiornate ricerche – più una “scelta inerziale”, spesso a termine, che non un progetto alternativo alla famiglia, basato su elementi di marcato “individualismo di coppia”. Si pone allora un interrogativo forte rispetto alla solitudine delle giovani coppie di fronte alla scelta del “fare famiglia”: quanto la comunità civile e le istituzioni siano capaci e interessate a sostenerle nella costruzione di un “progetto di famiglia”.

Porre l’accento sul soggetto famiglia significa quindi individuare degli interventi politici che ne promuovano le relazioni e le funzioni sociali.

Lo specifico delle politiche familiari è la capacità di superare forme di assistenzialismo per attuare coraggiosi interventi di carattere promozionale, universale e distintivo, avendo come destinatari non i singoli membri del nucleo familiare, bensì la famiglia in quanto tale.

La preoccupazione che deve animare è di operare perché la famiglia abbia un surplus di tutela, che dia concreta, tangibile ed evidente attuazione al favor familiae riconosciuto nella Costituzione. Si tratta di introdurre e rafforzare quella normativa di sostegno che sin qui è mancata o è stata assolutamente insufficiente. Questa è la vera priorità del nostro Paese rispetto alla famiglia!

Le famiglie oggi hanno imparato ad affrontare e risolvere i problemi e i bisogni più diversi attraverso l’associazionismo familiare, che permette loro di diventare protagoniste della proprie scelte.

L’associazionismo familiare deve quindi essere riconosciuto come soggetto sociale nuovo, espressione di responsabilità e autonomia delle famiglie stesse, che non vogliono essere ridotte a semplice oggetto di assistenza.

Per questo si chiede il pieno riconoscimento del ruolo dell’associazionismo familiare quale interlocutore specifico delle politiche familiari, in base ad una corretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, che mira a promuovere la responsabilità e il protagonismo dei cittadini, per il benessere dell’intera società.

### **I fondamenti giuridici**

La nostra Costituzione Repubblicana, che pone la persona umana al centro dell’intero sistema ordinamentale, ha dedicato particolare attenzione alla famiglia, della quale delinea un assetto univoco che rappresenta il binario lungo il quale deve muoversi il legislatore ordinario. Il primo riferimento, ancorché indiretto, alla disciplina costituzionale della famiglia si riscontra nell’art. 2 della Costituzione che, riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, identifica univocamente nella famiglia la prima di tali formazioni sociali, conferendo rilevanza costituzionale ai diritti che in tale formazione sociale si realizzano, diritti qualificati come inviolabili. Nello stesso tempo a tali diritti associa i valori di solidarietà sociale. Il Legislatore costituente ha dunque scelto in modo forte, ancorché implicito, che alla famiglia venga conferita rilevanza costituzionale: in essa, primaria formazione sociale, si esplica la personalità dell’individuo.

L’indicazione di ordine generale e di principio dell’art. 2 non è stata ritenuta dal legislatore costituente esaustiva: nell’art. 29 si ha infatti una ulteriore diretta specificazione alla famiglia di tale principio generale, confermata in modo diretto negli artt. 30 e 31 Cost. (dove è espressamente evocata la categoria famiglia), in modo indiretto, ma non meno univoco, negli art. 33, relativo alla libertà della scuola, 36, concernente il vincolo alla retribuzione sufficiente che deve garantire l’attuazione di una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, nel 37, che configura il diritto della donna lavoratrice all’adempimento della sua essenziale funzione familiare e prevede la garanzia di protezione alla madre e al bambino, e nel 38, relativo all’assistenza familiare. Nel sistema costituzionale si delinea quindi un complesso normativo che rende la famiglia soggetto primario della tutela costituzionale, non soltanto in termini di mera legittimità formale, bensì – e si direbbe soprattutto – mediante la predisposizione di strumenti legislativi orientati all’attuazione dei principi enunciati dal legislatore costituente.

## **FAMIGLIA, SOCIETÀ' NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO**

L'art. 29 della Costituzione si caratterizza per due distinti elementi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica della famiglia: il primo è riconducibile alla definizione della famiglia come società naturale, definizione che richiama la nozione di formazione sociale contenuta nell'art. 2 già citato, rilevando il connotato tradizionale della famiglia.

Il secondo elemento in evidenza riguarda il fondamento univoco sul matrimonio di tale formazione sociale naturale, nel senso che non ogni formazione sociale viene qualificata, in termini costituzionali, come famiglia, bensì soltanto quella fondata sul matrimonio.

La qualificazione costituzionale di famiglia è esclusivamente e univocamente posseduta solo dalla formazione sociale che abbia nel matrimonio il suo fondamento. Soltanto la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, è portatrice di diritti inviolabili, secondo la correlazione tra gli art. 29 e 2 Cost.

## **IMPOSSIBILI EQUIPARAZIONI**

Non si può accettare l'ipotesi d'un riconoscimento implicito o esplicito della rilevanza familiare di una aggregazione sociale che non abbia nel matrimonio il fondamento, rilevanza che costituisca il presupposto del riconoscimento dei diritti individuali che in seno ad essa dovessero articolarsi. Questa ipotesi non può essere accettata perché attraverso essa si verrebbe a determinare, ancorché in modo indiretto, la qualificazione di famiglia a realtà diverse da quanto indicato dall'art.29 della Costituzione. Sotto diverso profilo, ancor più evidente sarebbe la violazione del precetto costituzionale, ove si intendesse procedere attraverso una diversa definizione di matrimonio tale da ricomprendere anche le unioni omosessuali.

Il sistema costituzionale definito dagli articoli dedicati alla famiglia, configura l'istituto familiare sulla base di rapporti affettivi stabili che hanno fondamento nel matrimonio e nella procreazione la, almeno tendenziale, proiezione.

Ciò comporta che la convivenza affettiva di carattere sessuale tra due persone dello stesso sesso è al di fuori del sistema delineato dalla Costituzione, con la conseguenza che tale unione o convivenza non ha copertura costituzionale né può essere qualificata come rilevante dal legislatore ordinario.

Ancor di più, non è quindi assolutamente ammissibile l'adozione da parte di conviventi omosessuali. Infatti, il sistema dell'adozione risponde all'esigenza di dare al bambino abbandonato un assetto familiare che, sul piano psicologico, presuppone la bigenitorialità – padre e madre – e, sul terreno giuridico, richiede l'inserimento nell'ambito di una famiglia.

## **NO AD EQUIPARAZIONI INDIRETTE**

Non si può neppure accettare l'ipotesi, più attenuata, di configurare il riconoscimento di diritti individuali, espressa in numerose proposte di legge che dichiarano che non si intende equiparare le convivenze di fatto alla famiglia, ma si vuole solo garantire ai componenti di tali convivenze la tutela di alcuni interessi.

Ci sono poi alcune situazioni concrete considerate come irrisolvibili nell'attuale quadro normativo e che invece trovano già soluzione nel Diritto privato.

La tutela dei figli nati fuori del matrimonio ha fondamento nell'art. 30, comma primo della Costituzione che, attraverso il principio di responsabilità per la procreazione, impone al legislatore ordinario di operare, quanto meno in via tendenziale, la parificazione di disciplina tra figli legittimi e figli naturali.

Il problema del diritto alla abitazione, che può venire in evidenza in relazione alla ammissibilità o meno della successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente, ha già trovato soluzione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, fin dal 1988, ha affermato il diritto di successione nel rapporto locatizio da parte del convivente.

Nella ipotesi in cui la persona degente non sia in grado di operare scelte terapeutiche che richiedono il consenso, se la legittimazione sostitutiva della volontà del degente incapace fosse attribuita al convivente, deriverebbe un'evidente lesione dei diritti dei membri della famiglia legittima, i quali hanno titolo ad intervenire in virtù del matrimonio.

Per quanto attiene alla successione in caso di morte, qualora il convivente intenda attribuire il proprio patrimonio dopo la sua morte, al proprio partner, l'ordinamento prevede già oggi un apposito strumento tecnico costituito dal testamento. Estendere la successione legittima e la successione necessaria anche al convivente è in palese conflitto con la tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima che risulterebbero lesi qualora nella successione venissero inseriti anche soggetti i cui rapporti non hanno nel matrimonio il loro fondamento.

Sulla stessa linea occorre fare riferimento al trattamento di fine rapporto e alla pensione di reversibilità, in cui ogni automatica attribuzione di diritti e di titolarità sarebbe in conflitto con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Qualora dall'analisi delle concrete situazioni dovessero emergere interessi meritevoli di tutela per i soggetti coinvolti nell'ambito di unioni non fondate sul matrimonio, la soluzione compatibile con i principi costituzionali potrebbe essere ricercata nella definizione, nel quarto libro del Codice civile, di tipologie contrattuali di diritto privato. Ovviamente, tale definizione potrebbe avere ad oggetto esclusivamente materia disponibile.

Il profilo della opponibilità ai terzi potrebbe trovare soluzione con l'annotazione del contratto stipulato nei rispettivi atti dello stato civile.

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

\_\_\_\_\_designed by Antonio Adorno\_\_\_\_\_

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, ([www.oasicana.it](http://www.oasicana.it)). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca\\_files\\_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it)

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it). - Antonio Adorno

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it).